

N.R.G. 57889/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
diciottesima sezione civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona di

Luciana Sangiovanni
Cecilia Pratesi
Damiana Colla
ha emesso il seguente

Presidente
giudice
giudice relatore

DECRETO

nel procedimento introdotto da [redacted] nata in Cina il [redacted] (C.U.I. [redacted]),
rappresentata e difesa dall' Avv. Andrea Dini Modigliani ed elettivamente domiciliata presso lo
studio del difensore, sito in Roma, Via Merulana, n. 272

- ricorrente -

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER
IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA**

- resistente contumace -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Con ricorso depositato il 16.09.2019 [redacted] cittadina cinese, ha impugnato il provvedimento emesso il 23.07.2019 e notificato il 17.08.2019 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma le ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.

La parte resistente, alla quale sono stati ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza, non si è costituita in giudizio e deve essere dichiarata contumace.

Il Pubblico Ministero non ha inviato osservazioni.

La ricorrente è stata ascoltata all'udienza del 23.11.2020 e alla successiva udienza del 25.06.2021, celebrata in forma cartolare stante l'emergenza sanitaria, la causa è stata riservata al collegio per la decisione.

La Commissione Territoriale non ha proceduto all'audizione della ricorrente, poiché è risultata irreperibile e ha respinto la richiesta di protezione internazionale dalla medesima avanzata, sulla scorta dell'insufficienza delle dichiarazioni rese al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale ad integrare tanto il timore di subire persecuzioni, quanto il rischio di patire un danno grave, come definito dall'art. 14, D.lgs. n. 251/2007.

Nel corso dell'audizione resa innanzi al Giudice la ricorrente ha riferito le ragioni per le quali ha lasciato il proprio Paese, relative all'impossibilità di professare liberamente la propria fede religiosa a causa delle persecuzioni da parte del Governo cinese, dichiarando, nello specifico: "[redacted]"



Il sottoscritto *[Firma]* in qualità di *[Carica]* della *[Società]* con sede in *[Indirizzo]* e P. IVA n. *[Numero]* ha autorizzato il presente documento a essere depositato presso il Registro Imposte e a essere pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il presente documento è stato redatto in *[Lingua]* e *[Data]* e ha valore di *[Tipo]*.

Il sottoscritto *[Firma]* in qualità di *[Carica]* della *[Società]* con sede in *[Indirizzo]* e P. IVA n. *[Numero]* ha autorizzato il presente documento a essere depositato presso il Registro Imposte e a essere pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il presente documento è stato redatto in *[Lingua]* e *[Data]* e ha valore di *[Tipo]*.




a
e,

li

po





Costituisce operazione necessariamente preliminare rispetto all'analisi delle forme di protezione eventualmente accordabili la valutazione relativa alla credibilità o meno del ricorrente.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (vedi ad Cass. n. 26921/2017), la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi di quanto narrato dal richiedente, ma alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del D.lgs. n. 251 del 2007.

Invero, per accertare la veridicità ed attendibilità delle circostanze esposte dal richiedente a fondamento dell'istanza di protezione internazionale deve farsi applicazione del regime dell'onere della prova previsto dal citato art. 3, che stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (cfr. Cass. 6879/2011).

Tale onere probatorio, sebbene "attenuato", non esonera il richiedente dalla prova, che deve essere fornita, seppur in via indiziaria, sempre a mezzo di elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti (cfr. Cass.14157/2016).

La materia della protezione internazionale è connotata, oltre che dal regime dell'onere della prova attenuato, anche dal dovere di cooperazione officiosa dell'autorità procedente.

L'attendibilità del ricorrente esige, difatti, una valutazione unitaria, che tenga conto tanto dei riscontri oggettivi quanto del rispetto delle suelencate condizioni soggettive di credibilità, non potendo lo scrutinio finale dell'organo decidente fondarsi sull'esclusiva rilevanza di un elemento isolato.

In altri termini, non rilevano le mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l'accadimento, sicché è compito dell'autorità amministrativa e del giudice dell'impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l'esercizio di poteri-doveri d'indagine officiosi e l'acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (Cass. n. 26921/2017)

Nel caso in esame, il Tribunale è giunto alla conclusione che la storia della ricorrente possa ritenersi credibile e veritiera, in quanto caratterizzata tanto da coerenza interna quanto da quella esterna.

Sotto il primo profilo, la narrazione resa in sede di audizione dinanzi al Giudice si presenta estremamente dettagliata, nonché adeguatamente documentata.

Non sussistono infatti ragioni per dubitare che la ricorrente, come da lei dichiarato, sia cittadina della Cina, trattandosi di circostanza comprovata dal passaporto rilasciato il 24 ottobre 2014, allegato al ricorso introduttivo.

Risulta, altresì, corroborata da documentazione l'asserita appartenenza della ricorrente alla confessione religiosa della Chiesa di Dio onnipotente, comprovata dalla dichiarazione (depositata in originale in atti) resa per iscritto, sottoscritta in calce e fornita di timbro dalla Presidente della Chiesa di Dio Onnipotente in Italia, [redacted] da cui si evince che la ricorrente è un membro attivo della filiale di Roma della Chiesa di Dio Onnipotente.



Va, inoltre, evidenziato come la ricorrente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la propria vicenda, facendo dettagliati riferimenti alla sequenza di eventi che ha determinato la sua decisione di fuggire dal Paese d'origine, alle date ed ai luoghi in cui questi si sono svolti e alle cause che li hanno provocati.

In primo luogo, la ricorrente ha ben spiegato come la propria adesione derivasse sì da un contesto familiare a ciò favorevole, avendo, prima di lei, entrambi i suoi genitori già abbracciato la medesima fede, ma si fosse poi evoluta in una personale convinzione, maturata nel tempo grazie alla lettura delle Sacre Scritture e ad una interpretazione radicatesi attraverso la meditazione dei testi e al continuo confronto e dialogo con la madre e gli altri fedeli della Chiesa.

La richiedente ha, inoltre, descritto in modo verosimile e puntuale i luoghi di incontro e le modalità delle riunioni tra fedeli – in piccoli gruppi di due o quattro persone e in abitazioni private o luoghi nascosti, quali cantine o soffitte –, nonché il rito religioso praticato con canti, letture della parola di Dio e riflessioni conclusive dei fedeli presenti (aspetti, questi ultimi, che trovano peraltro riscontro nel parere pro veritate redatto da Pier Luigi Zoccatelli, professore di Sociologia delle Religioni alla Pontificia Università Salesiana di Torino che, tra gli altri, ha svolto studi specifici sul movimento religioso della Chiesa di Dio Onnipotente, allegato da parte ricorrente alla nota di trattazione scritta del 16 giugno 2021; si veda altresì https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/Plib/20200302_Cina_Riconoscimento_Facciale.pdf, con particolare riferimento al richiamo dello studio del sociologo Pier Luigi Zoccatelli, di cui in seguito).

Altrettanto circostanziate e dettagliate appaiono le dichiarazioni relative alle diverse vicissitudini che, negli anni intercorrenti tra il 2015 e il 2018, hanno determinato la fuga della ricorrente, dapprima, all'interno dello stesso del Paese di provenienza e, successivamente, all'estero e che, a ben vedere, assumono i connotati di episodi di persecuzione, quali la detenzione dei coniugi sorpresi con la ricorrente durante una riunione religiosa nel luglio del 2015 e le ricerche poste in essere nei confronti suoi e della madre nel 2018 presso l'abitazione del villaggio natale. In entrambi i casi la ricorrente ha descritto il contesto informale – o, in ogni caso, estraneo a procedimenti penali – in cui tali episodi sono avvenuti: il primo, connotato da torture e da richieste di stampo estorsivo affinché la polizia liberasse gli anziani coniugi; il secondo scandito da ricerche svolte in assenza di provvedimenti restrittivi formali emessi nei propri confronti, come accertato dalla stessa ricorrente al momento dell'espatrio con l'ottenimento, verso corresponsione di una lauta somma di denaro, di una ricerca presso la banca dati della polizia.

Tali modalità repressive trovano, peraltro, riscontro nelle fonti internazionali consultate, in cui si dà atto degli strumenti utilizzati dalle autorità ai fini repressivi che, accanto a quelli penali, annoverano l'adozione di misure informali. Al riguardo, il rapporto pubblicato da Freedom House nel febbraio del 2017 spiega che nel Paese le forze di sicurezza privano della libertà personale, torturano e uccidono credenti di diverse confessioni su base giornaliera: “coloro che si ostinano a dirigere o a pregare in chiese non registrate o che si oppongono o eludono i controlli del governo rischiano la detenzione, l'imprigionamento e alcune torture. La maggior parte dei cristiani detenuti sono soggetti a periodi di detenzione relativamente brevi, che vanno da alcune ore di interrogatorio alla detenzione amministrativa fino a 15 giorni” (Freedom House, *The Battle for China's Spirit. Religious Revival, Repression and Resistance under Xi Jinping*, febbraio 2017). Circostanze confermate, altresì, in un altro recente rapporto dalla medesima organizzazione internazionale, da cui emerge che: “Le forme extragiudiziali di detenzione restano diffuse, nonostante l'abolizione dei campi di “rieducazione attraverso il lavoro” alla fine di quest'anno. Un gran numero di persone è



stato vittima di vari tipi di detenzione arbitraria. Una nuova forma di detenzione extragiudiziale per gli obiettivi delle indagini anticorruzione e delle indagini ufficiali, nota come liuzhi, è stata introdotta nel 2018, in concomitanza con l'istituzione dell'NSC. Separatamente, la legge di procedura penale permette la "sorveglianza residenziale location", in cui gli individui possono essere trattenuti fino a sei mesi in un luogo non rivelato e senza accesso all'assistenza legale." Ancora: "le condizioni nei luoghi di detenzione sono dure, con segnalazioni di cibo inadeguato, pestaggi regolari e privazione della libertà. Oltre al loro utilizzo per estorcere confessioni, la tortura e altre forme di coercizione sono ampiamente utilizzate dalle autorità per costringere i dissidenti politici e quelli religiosi a ritrattare le loro credenze. Gli agenti di sicurezza si fanno abitualmente beffe delle protezioni legali e delle garanzie legali, l'impunità è la norma per gli abusi e le morti sospette commesse dalla polizia durante la custodia" (Freedom House, Freedom in the World 2021- China, febbraio 2021, in <https://www.ecoi.net/en/document/2046493.html>).

Trovano altresì riscontro nelle fonti internazionali le dichiarazioni della richiedente relative, da un lato, alla richiesta di pagamento avanzata dalla polizia nei confronti del figlio dei coniugi arrestati e, dall'altro lato, al pagamento effettuato dalla richiedente al fine di ottenere accesso alle banche dati di polizia, necessario per verificare la presenza di provvedimenti restrittivi emessi nei suoi confronti, da cui emerge l'elevato tasso di corruzione dei pubblici ufficiali diffuso in Cina. A tal riguardo, il più recente rapporto stilato dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo (Ministero dell'Interno – Commissione Nazionale per il diritto di Asilo, Area A II – Affari internazionali e comunitari, Riconoscimento facciale di minoranze religiose in Cina: uiguri e Chiesa di Dio Onnipotente. Infiltrazioni da parte del governo cinese nella propaganda online all'estero delle sette religiose vietate (c.d. xie jiao); Failed Asylum Seekers cinesi; Persecuzione dei membri della Chiesa di Dio Onnipotente, 2.3.2020, in https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/Plib/20200302_Cina_Riconoscimento_Facciale.pdf) riferisce: "come riportato da Bitter Winter, secondo uno studio del sociologo Pier Luigi Zoccatelli e come confermato dal Dipartimento di Stato Americano, in Cina il fenomeno della corruzione dei pubblici ufficiali è estremamente diffuso e pertanto non è molto difficile ottenere un passaporto per l'espatrio anche per gli appartenenti alla Chiesa di Dio Onnipotente. Molti membri della Chiesa di Dio Onnipotente potrebbero poi essere sfuggiti al sistema di sorveglianza del governo e della polizia cinese. Secondo Zoccatelli, i controlli negli aeroporti cinesi sarebbero inefficaci e gli stessi sistemi di rilevamento facciale possono essere elusi con facilità".

Di un simile fenomeno dà conto altresì il Ministero federale tedesco per l'immigrazione, che in un rapporto pubblicato nell'ottobre 2019 afferma che "Più di 5.500 [aderenti alla Chiesa di Dio Onnipotente] hanno richiesto asilo negli Stati Uniti d'America, in Corea del Sud, oltre che in diversi Stati europei, tra cui la Germania. Sulla base delle informazioni più recenti è stato accertato che anche coloro che in Cina erano già stati perseguitati (o erano stati minacciati di persecuzioni) hanno potuto lasciare legalmente la Cina. Fra i motivi per cui ciò è potuto accadere vi sono la corruzione di funzionari, un incompleto rilevamento delle persone ricercate all'interno delle banche dati di ricerca delle autorità di pubblica sicurezza nonché talvolta lo svolgimento di controlli incompleti in occasione dell'espatrio" (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Länderreport – China, Situation der Christen, ottobre 2019, https://coi.easo.europa.eu/administration/germay/Plib/DE_BAMF_Laenderreport_20_China_Okt-2019.pdf.)



In definitiva, tale quadro consente, dunque, di ritenere credibili le dichiarazioni della ricorrente sia con riferimento alla coerenza interna che esterna del racconto, secondo quanto previsto dall'art. 3, co. 5 del D. Lgs. 251/2007 per l'ammissione al regime attenuato dell'onere della prova.

Tanto premesso, occorre soffermarsi sul pericolo che la ricorrente correrebbe qualora fosse costretta a fare ritorno nel Paese di origine e, di conseguenza, valutare se possa essere riconosciuta una delle forme di protezione previste dall'ordinamento.

Per quanto riguarda il pericolo derivante dal rimpatrio, la ricorrente ha dichiarato di temere, qualora fosse costretta a fare ritorno in Cina, di subire persecuzioni a causa della sua fede religiosa e della correlata appartenenza alla Chiesa di Dio Onnipotente.

Ebbene, il timore espresso dalla ricorrente è ampiamente riscontrato dalle informazioni sul Paese d'origine. Le fonti consultate (DFAT, Country Information Report People's Republic of China, 03.10.2019, <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/country-information-report-china.pdf>, pp.23-25) riportano, infatti, come in Cina la libertà di culto sia ammessa unicamente per gli aderenti alle cd. religioni patriottiche – il Buddismo, il Taoismo, l'Islam, il Cattolicesimo e il Protestantismo – e soltanto laddove si svolgano nell'ambito dell'operatività delle rispettive associazioni. Solamente i gruppi religiosi appartenenti ad una di queste cinque religioni, che operano sotto la direzione dello United Front Work Department (UFW) del governo cinese, possono registrarsi e praticare legalmente attività di culto. Ciò comporta, per tali gruppi religiosi, la necessità di rispettare determinate disposizioni in tema di costruzione e ristrutturazione degli edifici religiosi, limitazioni alla frequenza delle funzioni religiose, controlli sulla selezione del clero, obbligo per gli adepti di giurare fedeltà alla patria e divieto di svolgere attività di proselitismo in luoghi pubblici o luoghi di culto non registrati. D'altra parte, la legge penale cinese ritiene illegali le fedi religiose definite come "cult organisations" o "xie jiao", ossia insegnamenti eterodossi accusati di diffondere idee superstiziose che sono considerate dannose per la società. I seguaci di tali confessioni religiose, definite anche come domestiche, sono considerati sovversivi in quanto professano una fede inserita nella "lista nera", che a differenza di altre fedi collocate dal Partito Comunista nel mercato rosso o grigio, sono quelle soggette al maggior grado di repressione (Netherlands Ministry of Foreign Affairs: Country of origin information report China, 1 July 2020, https://coi.easo.europa.eu/administration/netherlands/PLib/2020_07_MinBZ_NLMFA_COI_Report_China_Algemeen_Ambtsbericht_China.pdf, p. 40).

Dal 1995 il Partito Comunista Cinese (PCC) mantiene la lista degli xie jiao, il cui ultimo aggiornamento risale a settembre 2017 e tra cui figura il gruppo denominato "The Shouters", appellativo dispregiativo dato dal governo cinese e che invece gli adepti chiamano "Chiesa di Dio Onnipotente".

I membri sono punibili ai sensi dell'art. 300 del codice penale, modificato dal IX Emendamento al Codice penale cinese adottato il 29 agosto 2015, che prevede che "chiunque organizzi o sia attivo nelle sette superstiziose o nelle società segrete o nelle organizzazioni di culto o sfrutti la superstizione per compromettere l'attuazione delle leggi e le leggi amministrative dello Stato, è punito con la reclusione nel termine prefissato non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni ed è contestualmente condannato al pagamento di una multa; se le circostanze sono particolarmente gravi, si applica la pena alla reclusione nel termine prefissato non inferiore a sette anni o l'ergastolo e contestualmente si applica la pena della multa o la confisca di beni di proprietà; in caso di circostanze non gravi, si applica la pena della reclusione nel termine prefissato non superiore a tre



anni, la detenzione criminale, la sorveglianza pubblica o la privazione dei diritti politici e contestualmente o separatamente si applica la pena della multa”.

Dalle fonti consultate emerge, inoltre, come l'art. 300 del codice penale venga usato dalle autorità nazionali in maniera arbitraria e discriminatoria nei confronti delle persone appartenenti ai cosiddetti xie jiao che si stanno diffondendo rapidamente nel Paese e rifiutano di conformarsi alle regole imposte dal PCC.

Il Dipartimento di Stato americano continua sostenendo che “vi sono ripetute segnalazioni di torture, abusi fisici, arresti, detenzioni, condanne al carcere e molestie da parte del governo nei confronti di aderenti sia a gruppi religiosi registrati che a gruppi religiosi non registrati, a causa delle attività legate alle loro credenze o pratiche religiose, ivi compresi i membri di chiese cristiane non registrate (note anche come ‘chiese domestiche’)” (US Department of State, International Religious Freedom Report 2017, China (includes Tibet, Hong Kong, and Macau), in <http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2017&dld=280814>, consultato il 20 marzo 2019).

Il rapporto di Freedom House del 2017 ha rilevato che almeno 100 milioni di credenti appartengono a gruppi con alti o altissimi livelli di persecuzione religiosa, vale a dire cristiani protestanti, buddisti tibetani, musulmani uiguri e praticanti del Falun Gong.

Con particolare riferimento alla confessione religiosa della ricorrente, secondo un rapporto dello Human Rights Council, il PCC impedisce ai membri della Chiesa di Dio Onnipotente di lasciare i propri villaggi o città e i seguaci della Chiesa devono notificare alla Polizia ogni loro intenzione di lasciare la propria città. L'Ufficio del Partito Comunista Cinese della Commissione comunale di Xiangkou ha lanciato nel 2015 un movimento politico chiamato “Two Investigations, One Project” per monitorare gli espatri per ragioni di fede, in particolare proprio dei seguaci della Chiesa di Dio Onnipotente. Si ravvisano almeno di due casi di seguaci della Chiesa di Dio Onnipotente espatriati in Corea del Sud, che al loro rientro in Cina sarebbero stati torturati dalle autorità cinesi (Human Rights Council, Universal Periodic Review, China – Religious Freedom in China: The Case of the Church of the Almighty God, in <https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.aspx?filename=5576&file=EnglishTranslation>, consultato il 27 marzo 2019).

Il rapporto redatto dal Ministero dell'Interno – Commissione Nazionale per il diritto di Asilo in data 2 marzo 2020 (https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/Plib/20200302_Cina_Riconoscimento_Facciale.pdf), nel richiamare il sito Bitter Winter che si occupa di libertà di religione e diritti umani in Cina, riferisce che esisterebbe un piano del Governo cinese, intitolato “Work Plan for Conducting Online Investigation, Overseas Investigation, and Special Crackdown Project Against Falun Gong and Other Xie Jiao Organizations”, in cui si prevede di perseguire i membri della Chiesa di Dio Onnipotente e altre sette vietate in Cina (cosiddette “xie jiao”) che si trovano all'estero. Tale Piano ricomprenderebbe l'uso di agenti all'estero nonché pratiche di infiltrazioni nella propaganda online delle organizzazioni religiose all'estero. Il Piano prevede la raccolta di informazioni relative a membri del Falun Gong e di credenti delle sette vietate in Cina, come la Chiesa di Dio Onnipotente, al fine di creare un database. Tali informazioni includerebbero il nome, il nome adottato all'estero, il genere, le fotografie, l'attuale nazionalità, le attività condotte all'estero, i timbri e i dati nei nuovi documenti di identità personali (carte di identità, passaporti, green card, documenti connessi allo status di rifugiato, ecc.), incluse le date di scadenza di tali documenti, la data di nascita e la data di espatrio dalla Cina. Nei casi in cui è possibile, si effettuano anche il riconoscimento facciale e la



comparazione biometrica. Un'altra parte del Piano concerne invece i membri delle xie jiao che non hanno lasciato la Cina, per verificare se questi ultimi hanno ottenuto documenti per l'espatrio. Per questo scopo, le autorità di pubblica sicurezza cinesi utilizzerebbero lo Xie Jiao Members Information Management System e altri registri di dati investigativi riguardanti il Falun Gong e la Chiesa di Dio Onnipotente raccolti dal 2014 in poi. Il Piano di infiltrazione nella propaganda online prevede poi operazioni di infiltrazione del Governo cinese nei siti di propaganda principali della Chiesa di Dio Onnipotente all'estero, dove sono presenti anche video di carattere divulgativo. Le operazioni di infiltrazione dovrebbero portare all'identificazione dei membri delle organizzazioni religiose sia all'estero che in Patria. Secondo i membri della Chiesa di Dio Onnipotente, molte email dei loro seguaci sarebbero state hackerate dal Governo cinese. Il Governo cinese invia direttamente all'estero propri agenti speciali che si infiltrano nelle organizzazioni religiose xie jiao. L'agente Ms. O Myung-ok si è infiltrata ad esempio in un locale in cui si riuniscono membri della Chiesa di Dio Onnipotente in Corea del Sud, col pretesto di ascoltare i gospel, riuscendo a fare foto delle persone che erano presenti alla cerimonia. Altri agenti sono chiamati a inscenare false manifestazioni all'estero contro la Chiesa di Dio Onnipotente. In tali manifestazioni si cerca di spingere le autorità straniere ad estradare i membri della setta della Chiesa di Dio Onnipotente in Cina. Il 22 luglio 2019, una di queste false manifestazioni è stata inscenata in Corea del Sud. Molti credenti vengono arrestati quando fanno ritorno in Cina e di alcuni di essi non si hanno più notizie. Secondo un documento più recente, del 2019, intitolato Entitled Notice on Conducting Research on the Harms of and Countermeasures for the Almighty God Xie Jiao Organization and Other Topics, i membri della Chiesa di Dio Onnipotente residenti all'estero sarebbero già oggetto di sorveglianza e di antipropaganda governativa da più di 10 anni. Secondo Bitter Winter, il Governo cinese avrebbe avviato una serie di campagne di propaganda all'estero per spingere le autorità straniere ad estradare i membri di tale setta religiosa. In alcuni casi sarebbero state inscenate false manifestazioni in cui il Governo cinese sarebbe riuscito a far partecipare oltre ai propri agenti anche parenti dei membri della Chiesa di Dio Onnipotente residenti all'estero. I parenti avrebbero avuto il compito di persuadere i membri della setta a far ritorno a casa. Tuttavia, le autorità sudcoreane non hanno concesso l'estradizione dei membri della Chiesa di Dio Onnipotente. Il regime cinese starebbe comunque tentando la strada dell'estradizione in altri Paesi in cui i membri della Chiesa di Dio Onnipotente hanno richiesto asilo. Le forze di sicurezza cinesi avrebbero intercettato nel Nord della Cina il padre di una credente della Chiesa di Dio Onnipotente emigrata in Germania, cercando di farsi aiutare da quest'ultimo per trovare la figlia e riportarla in Patria. L'uomo, che non aveva idea di dove fosse la figlia, con la promessa di farsi riportare la figlia a casa, sarebbe stato mandato in Germania a spese del governo cinese proprio al fine di ritrovare la figlia e di ricongiungersi poi con lei in Patria. Secondo un documentario di Bitter Winter, i rifugiati cinesi appartenenti a minoranze religiose sarebbero oggetto di sistematiche persecuzioni da parte di agenti cinesi inviati all'estero, mentre i rifugiati rimpatriati forzatamente in Cina sarebbero sottoposti ad arresto, detenzione e tortura (Bitter Winter, Confidential Documents Expose CCP's Plans to Persecute The Church of Almighty God Abroad, 22 luglio 2019, in <https://bitterwinter.org/plans-to-persecute-cag-abroad-exposed/>, consultato il 2 marzo 2020).

La ADHRRF (Association for the Defense of Human Rights and Religious Freedom) ha pubblicato nel proprio sito un Report intitolato "The Chinese Communist Government's Persecution of the Church of Almighty God", che non ha però i riferimenti di ADHRRF e che ricalca in toto una pubblicazione resa dalla stessa Chiesa di Dio Onnipotente e pubblicata direttamente sul sito ufficiale della Chiesa (Gospel of the Descent of the Kingdom, 2018 Annual Report on the Chinese



Communist Government's Persecution of The Church of Almighty God, in <https://www.holyspiritspeaks.org/news/annual-report-2018/>, consultato il 2 marzo 2020).

Secondo il Report, le autorità di pubblica sicurezza cinesi avrebbero sottoposto i membri della Chiesa di Dio Onnipotente a maltrattamenti, arresti arbitrari, detenzioni prolungate, condanne anche fino a 10 anni di carcere solo per essere sospettati di appartenere alla setta, sparizioni, torture e altre violazioni dei diritti umani che in almeno 101 casi avrebbero portato alla morte. I numeri riportati nel Report non renderebbero il quadro reale della violenze perpetrate dalle autorità cinesi nei confronti dei membri della Chiesa di Dio Onnipotente – che è ritenuta una xie jiao, ovvero una “setta” illegale secondo la normativa penale cinese e pertanto perseguibile per legge – poiché tali numeri si basano su statistiche e informazioni parziali e molto spesso filtrate dal governo cinese. Il governo cinese avrebbe avviato anche un sistema di sorveglianza che ha incluso la raccolta di dati personali e sensibili dei membri della Chiesa di Dio Onnipotente. I membri della Chiesa di Dio Onnipotente sarebbero stati obbligati a firmare una “dichiarazione di garanzia” che di fatto ha costretto gli stessi a rinunciare alla propria fede. I membri della Chiesa di Dio Onnipotente sarebbero stati poi obbligati a farsi fotografare, videoregistrare e ad essere sottoposti a un costante monitoraggio. I membri della Chiesa di Dio Onnipotente sarebbero stati anche obbligati a sottoporsi al rilevamento delle impronte digitali e al prelievo di campioni di sangue e di capelli, che verrebbero poi raccolti e archiviati dalle autorità cinesi. Il governo cinese avrebbe lanciato campagne di monitoraggio dei membri della Chiesa di Dio Onnipotente in tutto il Paese, come ad esempio attraverso la promozione del progetto denominato “Sharp Eyes Project”, conosciuto anche come “Project Dazzling Show”, attraverso il quale sono state installate telecamere di sorveglianza alle entrate dei villaggi e delle autostrade e al fine di monitorare le aree rurali; lo Skynet Project è invece un altro progetto di sorveglianza specificamente utilizzato per monitorare i cristiani. Sarebbe stata poi creata una rete estesa in tutto il territorio cinese in cui personale del governo cinese è impiegato sul territorio per investigare sulle persone e chiedere una a una il proprio credo. Il personale registra le conversazioni coi residenti, controlla le carte di identità e i contratti di locazione. Vengono forniti incentivi economici e premi a chiunque fornisca informazioni sui cristiani e sui membri della Chiesa di Dio Onnipotente. Nelle vetture e nei mezzi di trasporto dei cristiani sono stati installati congegni elettronici per il rilevamento degli spostamenti. Gli studenti dei college, delle scuole medie e delle scuole elementari sono sottoposti a un Questionario della Fede, al fine di permettere alle autorità di conoscere il loro credo e quello delle loro famiglie. Ai membri della Chiesa di Dio Onnipotente sarebbero poi confiscati i passaporti e i visti e verrebbe limitato il loro diritto di espatrio. Sempre secondo il Report, il 18 ottobre 2018, in una retata nella Provincia di Anhui, centinaia di seguaci sarebbero stati arrestati non solo per il loro credo ma anche per aver avviato le procedure di richiesta di un passaporto. In un'altra operazione di polizia nella città di Linfen, nella Provincia di Shaanxi, occorsa tra il 24 e il 31 luglio 2018, i membri della Chiesa di Dio Onnipotente arrestati sarebbero stati rintracciati attraverso un sistema di “tracking” satellitare che utilizza un metodo di ricerca tecnologico che sfrutta il calore umano o con altri mezzi in grado di individuare i cellulari che appartengono ai sospettati membri anche se questi non sono connessi a Internet. Il quotidiano europeo New Europe riporta che Lu Yongfeng, una anziana signora di Chaoyang City che aveva aderito alla Chiesa di Dio Onnipotente nel 1999, è stata arrestata nel 2018 ed è morta durante la custodia. Le autorità di polizia avrebbero rintracciato Lu dopo aver localizzato quest'ultima e il marito, Zou Jixue, grazie al controllo del segnale del telefono cellulare di lei. Zou è stato obbligato dalle forze di sicurezza cinesi ad apporre la sua impronta



digitale su un documento in bianco. Anche la figlia di Zou, Zou Demei, è stata identificata dalle autorità cinesi come membro appartenente alla Chiesa ed è stata costretta a fuggire negli Stati Uniti. Le informazioni riportate dalle fonti menzionate appaiono sufficienti a ritenere che, in caso di rimpatrio, la ricorrente verrebbe senz'altro esposta al rischio di subire atti persecutori nella forma di una grave violazione dei suoi diritti umani fondamentali, come atti di violenza fisica o psichica (art. 7 co. 2, lett. a) D.lgs. n. 251/2007) e azioni giudiziarie o sanzioni penali discriminatorie (art. 7, co. 2, lett. c) D.Lgs. n 251/07) a causa della sua professione di fede religiosa.

In merito all'analisi dei responsabili della persecuzione e dei soggetti che offrono protezione, nel presente caso rileva il fatto che l'attore della persecuzione è lo Stato che, come riportano le fonti sopra citate, persegue i fedeli della Chiesa di Dio Onnipotente a causa della loro appartenenza religiosa.

Ne consegue, dunque, che in caso di rimpatrio, la ricorrente darebbe esposta al rischio di subire persecuzioni da parte delle autorità del suo Paese, in assenza di soggetti in grado di offrire protezione.

In conclusione, alla luce del quadro delineato nel Paese di origine e ritenuto fondato il timore di persecuzione per motivi religiosi paventato dalla richiedente, il ricorso è da considerarsi meritevole di accoglimento in ordine alla più elevata forma di protezione.

Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, nonostante l'esito parzialmente vittorioso del ricorso, essendo rimasta contumace l'amministrazione resistente e considerata l'ammissione al gratuito patrocinio del ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara il diritto di [REDACTED], nata in Cina il [REDACTED] (C.U.I. [REDACTED]), allo status di rifugiato;
- dichiara irripetibili le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.9.2021.

(Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Caterina Del Regno, Gop)

Il Presidente

Dott.ssa Luciana Sangiovanni

